

Regolamento d'istituto

CAPO I . ORGANI COLLEGIALI E DIRITTO DI RIUNIONE

Art. 1 - Norme generali

Il regolamento interno dell' I.I.S "CARAMUEL – RONCALLI" di Vigevano definisce norme generali di comportamento e di rapporto tra le componenti la comunità scolastica in modo da:

- a) garantire il conseguimento delle finalità educative che la scuola si propone, sia sul piano individuale, sia sul piano sociale;
 - b) impostare e sviluppare i rapporti interni su basi democratiche attraverso il rispetto, la collaborazione, l'impegno reciproco e la cooperazione delle varie componenti nell'adempimento dei rispettivi compiti e nella disposizione al dialogo e al confronto con le idee altrui;
 - c) favorire la partecipazione di tutte le componenti alla gestione della scuola per mezzo degli organi stabiliti dalla legge;
 - d) garantire agli studenti piena libertà di scelta nella presa di coscienza civile, sociale e politica della realtà;
 - e) rispettare le iniziative e le richieste degli studenti lasciando spazio alla sperimentazione e alla ricerca.
- Ogni rapporto, ogni iniziativa deve tenere nel massimo conto il rispetto della dignità umana di ogni componente la comunità scolastica e contribuire ad elevare il livello culturale dell'Istituto.

Il rispetto delle norme contenute in tale regolamento è da intendersi esteso a tutte le iniziative svolte ad integrazione dell'attività scolastica. (visite didattiche, viaggi d'istruzione, stage, alternanza scuola-lavoro)

Art. 2 - Consiglio di istituto

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati dal D.I. n. 44 01/02/2001, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, nel CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall'autorità scolastica. Il suo funzionamento è regolato da uno specifico regolamento.

Art. 3 - Collegio dei docenti

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere notificato a ciascuna componente almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo in caso di convocazione straordinaria per motivi d'urgenza.

Art. 4 - Consigli di classe

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o dal coordinatore di classe, con richiesta scritta e motivata.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere notificato a ciascuna componente almeno cinque giorni prima della data stabilita, salvo in caso di convocazione straordinaria per motivi d'urgenza.

Art. 5 - Organo di garanzia (O.d.G.)

L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art.5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno 98 e D.P.R.n 235 del 21 novembre 2007), è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all'applicazione del presente regolamento e sui ricorsi riguardanti le applicazioni delle sanzioni disciplinari presentati entro 15 giorni dalla comunicazione di irrogazione. E' convocato dal Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell'esercente la patria potestà del minore.

L'O.d.G. decide nella prima votazione a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentito astenersi. Tutte le deliberazioni vengono assunte a composizione perfetta dell'organo

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da:

- il Dirigente Scolastico
- 1 docente eletto in Collegio Docenti designato dal Consiglio di Istituto, che designerà anche un docente supplente per i casi di incompatibilità.
- 1 genitore eletto tra i rappresentanti di classe in apposita assemblea convocata dal Dirigente Scolastico, che designerà anche un genitore supplente per i casi di incompatibilità.
- 1 alunno eletto tra i rappresentanti di classe in apposita assemblea convocata dal Dirigente Scolastico, che designerà anche uno studente supplente per i casi di incompatibilità.

L'Organo di Garanzia viene eletto con cadenza biennale. Nelle more di elezione dell'Organo interno di Garanzia, qualora si rendesse necessaria la convocazione dell'organo stesso, il rappresentante degli alunni e quello dei genitori, obbligatori per legge, verranno designati in una apposita assemblea convocata allo scopo. Nel caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un appartenente all'organo collegiale che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore), verranno nominati i membri supplenti.

Art. 6 - Diritto di riunione

Tutte le componenti scolastiche (alunni, genitori, docenti, non docenti) possono riunirsi nei locali dell'Istituto, al di fuori dell'orario di lezione, costituendo gruppi di studio e di lavoro che abbiano come fine la discussione e il confronto su argomenti riguardanti la vita scolastica. Tali riunioni potranno effettuarsi dietro richiesta presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data prevista.

Nella richiesta dovrà essere indicato l'argomento dell'attività o del dibattito.

Nel caso che la riunione sia di soli alunni, occorre che la richiesta sia firmata da un responsabile, nella persona di un docente, il quale dovrà essere presente per tutta la durata della riunione. Prima di approvare la richiesta il Dirigente Scolastico dovrà accertare la rispondenza degli argomenti in discussione con le finalità educative dell'Istituto e dovrà indicare per iscritto i motivi di un eventuale rifiuto.

Non sarà concesso di usare come locali di riunione i laboratori e le officine.

Sarà concesso l'uso delle attrezzature (biblioteca, fotocopiatrice) solo in presenza del personale responsabile e su autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Qualora i gruppi non agiscano nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo, il Dirigente Scolastico potrà revocare il permesso di riunirsi nei locali dell'Istituto.

Art. 7 - Diritto di Assemblea. Assemblee studentesche. Assemblea dei genitori. Manifestazioni studentesche.

1. La partecipazione degli studenti alla vita scolastica prevista dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 21/11/2007 n. 235) e il diritto di assemblea regolato dagli articoli 12,13,14,15 Testo Unico del 16 aprile 1994 (D.L.n 297) fanno parte integrante del presente regolamento.

Il diritto di assemblea è regolato dagli articoli 12,13,14,15 Testo Unico del 16 aprile 1994 (D.L.n 297) che fanno parte integrante del presente regolamento.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea di classe o di Istituto degli studenti deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima della data fissata, corredata dall'ordine del giorno e, nel caso di assemblea di classe, della firma del docente in servizio nell'ora individuata e del coordinatore di Classe.

Nel caso si preveda la partecipazione di esperti esterni, l'assemblea dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

Sono consentite assemblee di istituto fino a 4 nell'anno scolastico e un'assemblea di classe al mese di durata massima di 2 ore. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

L'assemblea di Istituto degli studenti deve inviare il regolamento per il proprio funzionamento, o eventuali modifiche allo stesso, al Consiglio di Istituto entro due mesi dalla data di inizio delle lezioni.

Le assemblee dei genitori, di classe o di Istituto, potranno essere indette a richiesta degli stessi e concordate col Dirigente Scolastico. La richiesta, corredata dall'o.d.g., deve essere presentata al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata. Il Dirigente Scolastico deve rispondere entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

Di ogni assemblea di classe o di Istituto degli studenti e dei genitori sarà redatto un verbale che verrà consegnato al dirigente o ai suoi collaboratori, nel caso delle assemblee di istituto, al coordinatore di classe, nelle assemblee di classe.

Le modalità organizzative delle assemblee studentesche verranno stabilite sulla base delle esigenze dell'istituto.

Ulteriori altre precisazioni in merito alle procedure attuative saranno comunicate ad ogni inizio anno scolastico.

2. Manifestazioni studentesche

Le presenti disposizioni si applicano in occasione di manifestazioni studentesche di qualsiasi ordine e natura in orario e ambito scolastico.

- Le manifestazioni studentesche si dividono in :

- A) Manifestazioni nazionali: A1) Invio di delegazione
A2) Assemblea d'Istituto

- A3) Interventi di esperti esterni
- A4) Astensione dalle lezioni
- B) Manifestazioni locali:
 - B1) Invio di delegazione
 - B2) Assemblea d'Istituto
 - B3) Interventi di esperti esterni
 - B4) Astensione dalle lezioni
- C) Manifestazioni d'Istituto
 - C1) Assemblea d'Istituto
 - C2) Interventi di esperti esterni
 - C3) Astensione dalle lezioni
- D) Manifestazioni di corso, di interclasse, di classe
 - D1) Assemblea d'Istituto
 - D2) Interventi di esperti esterni
 - D3) Astensione dalle lezioni

- Prima di promuovere qualsiasi manifestazione, i promotori dovranno rispettare la seguente procedura:
 - a) Manifestazione nazionale: comunicare per iscritto al dirigente scolastico relativa all'intenzione di partecipare alla manifestazione con indicazione delle modalità di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni.
 - b) Manifestazione locale: comunicare per iscritto al dirigente scolastico relativa all'intenzione di partecipare alla manifestazione con indicazione delle modalità di partecipazione, con preavviso di almeno tre giorni.
 - c) Manifestazione d'Istituto: rendere noto, per iscritto, al dirigente scolastico le problematiche che potrebbero essere causa di manifestazioni studentesche.
Se entro il quarto giorno dalla presentazione della problematica il dirigente scolastico non avrà provveduto ad una risposta motivata, né gli altri soggetti responsabili delle problematiche saranno intervenuti adeguatamente, i promotori della manifestazione comunicheranno al dirigente, con almeno due giorni di anticipo, le modalità della manifestazione.
 - d) Manifestazione di corso, di interclasse, di classe: rendere noto, per iscritto, al dirigente scolastico le problematiche che potrebbero essere causa di manifestazioni studentesche.
Se entro il quarto giorno dalla presentazione della problematica il dirigente scolastico non avrà provveduto ad una risposta motivata, né gli altri soggetti responsabili delle problematiche saranno intervenuti adeguatamente, i promotori della manifestazione comunicheranno al dirigente, con almeno due giorni di anticipo, le modalità della manifestazione.
- Le manifestazioni studentesche si devono svolgere distribuite in giorni diversi della settimana, evitando la concentrazione nello stesso giorno.

Art. 8 - Deroghe

Tenuto conto della capienza limitata dell'Auditorium, considerati i problemi di sicurezza, all'assemblea degli studenti parteciperanno i soli rappresentanti di classe, i rappresentanti del Consiglio di Istituto e i rappresentanti della Consulta provinciale.

Al termine dell'assemblea di istituto potranno essere previste le assemblee nelle singole classi per dare ai rappresentanti la possibilità di riferire quanto avvenuto.

E' data facoltà al Dirigente Scolastico, in presenza di eventi o situazioni a suo giudizio eccezionali e che richiedono prese di posizione e delibere immediate, di derogare dal limite dei 5 giorni di preavviso per la convocazione dell'Assemblea.

Art. 9 - Diritto di opinione

Come da art. 1 comma 4 dello statuto degli studenti e studentesse:" La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale." Alla luce della normativa esistente verranno predisposti spazi appositi da utilizzare allo scopo di garantire la libertà di espressione di tutta la comunità scolastica.

CAPO II - STRUTTURE DI USO COLLETTIVO

Art. 10 - Biblioteca e Videoteca

Il servizio è costituito dalla biblioteca di Istituto e dall'annessa sala proiezioni. Il materiale bibliografico sarà diviso in tre sezioni: emeroteca, libri non soggetti a prestito, libri soggetti a prestito. Sono esclusi dal prestito: le enciclopedie, i dizionari, gli atlanti, i testi con riproduzioni di opere d'arte.

Art. 11 - Disciplina della consultazione dei testi

I docenti possono consultare i volumi all'interno dell'Istituto anche fuori dell'orario previsto di apertura della biblioteca, facendone richiesta al responsabile.

I genitori e gli alunni sono ammessi alla consultazione negli orari previsti dal Regolamento di Biblioteca.

Art. 12 - Accesso alla sala di consultazione e alla sala proiezioni

La sala di consultazione è aperta, secondo l'orario stabilito annualmente, alla presenza di un docente a disposizione per la gestione dei prestiti e, nei limiti delle sue competenze disciplinari, per consulenze nello studio e nella consultazione.

Gli studenti possono accedere alla sala di consultazione anche per condurvi ricerche e lavori di gruppo sempre alla presenza del docente responsabile; in questo caso devono essere muniti di autorizzazione scritta del docente in servizio nella classe di appartenenza.

Con le stesse modalità gruppi di studenti possono accedere alla sala proiezioni per visionare i materiali della videoteca, previa prenotazione.

Art. 13 - Disciplina del prestito dei testi

Al prestito sono ammesse tutte le componenti scolastiche le quali dovranno rispettare le norme del regolamento della biblioteca affisse nella sala.

In caso di smarrimento e/o danneggiamenti, il valore del testo preso in prestito dovrà essere risarcito.

Art. 14 - Biblioteca di specializzazione

La biblioteca di specializzazione è una raccolta di volumi e supporti multimediali, disponibile nelle singole aule specializzate, che hanno come scopo:

- a) integrare gli argomenti trattati nei vari insegnamenti;
- b) approfondire e ampliare specifici interessi culturali degli allievi;
- c) mettere a disposizione dati e istruzioni tecniche.

Art. 15 - Uso delle biblioteche di specializzazione

La disciplina del prestito è regolata dalle stesse norme previste per la Biblioteca di Istituto.

Art. 16 - Centro di Informazione e Consulenza (C.I.C.)

Il servizio di informazione e consulenza psicologica è aperto a studenti, docenti e genitori secondo gli orari fissati annualmente e previa prenotazione.

Studenti singoli o a gruppi, che si recano presso il C.I.C. per consulenze devono essere muniti di prenotazione scritta, rilasciata dall'operatore in servizio. Tale prenotazione deve essere presentata al docente in servizio nella classe, al momento dell'uscita, e consegnata controfirmata dall'operatore del C.I.C. al momento del rientro.

Art. 17 - Spazi comuni e interscuola

Gli studenti che si fermano a scuola in vista di attività pomeridiane programmate dall'Istituto possono usare per l'intervallo di pranzo un locale idoneo avendo cura di lasciarlo poi in ordine e pulito, rispettando le modalità e le regole di utilizzo previste e comunicate purchè sia garantita l'adeguata sorveglianza.

E' severamente vietato sostare sulle scale di emergenza e negli spazi aperti individuati in ogni singolo plesso.

Art. 17bis – Ingresso di estranei

Le persone che non fanno parte della comunità scolastica per entrare in Istituto devono ottenere l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo collaboratore.

Art. 18 - Laboratori, Officine ed Aule Speciali dell'Istituto

Per il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene, tutti gli utilizzatori dei laboratori (docenti , studenti e personale ATA) devono fare riferimento alle norme espone nei locali utilizzati, come previsto dal DLG 81/2008 e coerente alle prescrizioni del responsabile del servizio prevenzione e protezione. Tali norme vengono riviste all'inizio di ogni anno scolastico dai Responsabili di laboratorio; in particolare l'abbigliamento dovrà essere idoneo alle specificità dei laboratori.

Ogni trasgressione di tali norme è sanzionabile.

Art. 19 - Accesso fuori orario a laboratori, officine ed aule speciali

Laboratori, officine e aule speciali dell'Istituto possono essere utilizzate dai docenti dell'Istituto per lavori attinenti la didattica, quando non sono impegnate per le lezioni pratiche, previo accordo con il responsabile e con l'obbligo di registrazione sull'apposito registro.

I laboratori, le officine e le aule speciali dell'Istituto possono essere utilizzati in orario pomeridiano dagli studenti che intendono esercitarsi o devono completare progetti e lavori loro assegnati, purché in presenza di personale responsabile delle attività, il quale si sia preventivamente accordato con il responsabile per l'uso delle attrezzature. Vale anche in questo caso l'obbligo della registrazione dell'attività svolta.

E' severamente vietato l'accesso ai laboratori da parte di estranei privi di autorizzazione.

L'utilizzo dei servizi del centro stampa è stabilito dal regolamento esposto.

Art. 19 bis – Spostamenti esterni

Qualsiasi spostamento tra diversi luoghi adibiti ad attività scolastica deve avvenire per classi intere opportunamente accompagnate.

La scuola mette a disposizione appositi spazi per collocare biciclette e motorini, ma non può in alcun modo assicurare la vigilanza sugli stessi, né risponde di eventuali furti o danneggiamenti, che saranno comunque denunciati all'autorità di polizia.

I mezzi stessi devono essere trasportati a mano sino all'esterno delle aree a ciò destinate. Gli allievi/e che hanno lezione in palestra alle prime due ore e successivamente debbano trasferirsi in sede, devono portare preventivamente gli eventuali mezzi personali di locomozione rispettivamente nel cortile di via Matteotti o di via Cairoli e da lì di recarsi in palestra. Il ritardo ammissibile per questa operazione è di 15 minuti sull'inizio delle lezioni.

I trasferimenti da/per le palestre nelle ore centrali della mattinata debbono avvenire esclusivamente a piedi o con il mezzo di trasporto messo a disposizione dalla scuola.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 20 - Orario delle lezioni

L'orario di inizio e termine delle lezioni è deliberato per ogni anno scolastico dal Consiglio di Istituto, che può prevedere anche orari diversi per ogni plesso scolastico.

Art. 21 - Frequenza alle lezioni

Gli studenti possono assentarsi dalla classe durante l'ora di lezione per breve tempo per recarsi ai servizi, e comunque solo dopo aver ottenuto il permesso dall'insegnante; il permesso sarà concesso a non più di un alunno alla volta.

Gli alunni che dopo il cambio dell'ora o dopo l'intervallo tornino in classe con sensibile e ingiustificato ritardo saranno segnalati sul registro di classe. Ugualmente si procederà in ogni caso d'assenza ingiustificata dalle lezioni.

La scuola comunicherà eventuali entrate posticipate o uscite anticipate dovute a motivi organizzativi (assemblee sindacali dei docenti, assenze degli insegnanti, ecc.)

Art. 22 - Ritardi

Agli alunni che si presentano in classe alla prima ora con ritardo, l'insegnante segnala il ritardo sul registro di classe e sul libretto personale dell'alunno, così che la famiglia possa venirne a conoscenza.

E' facoltà del Dirigente Scolastico applicare le sanzioni di cui all'art. 29.

Dopo l'inizio della seconda ora non sarà di norma consentita l'ammissione alle lezioni di alunni ritardatari privi di richiesta scritta di entrata posticipata; non sarà inoltre consentita di norma l'uscita anticipata prima delle ultime due ore di lezione.

Tutti i ritardi entro i 15 minuti dall'inizio delle lezioni saranno giustificati dal docente presente in classe, oltre i 15 minuti saranno ammessi dal dirigente scolastico o dai collaboratori del dirigente. Tutti i ritardi saranno comunque annotati sul libretto personale e sul registro di classe.

Al secondo ritardo che supera l'ora, il dirigente o i collaboratori commineranno una ammonizione e, in caso di 3 ritardi superiori all'ora, lo studente verrà sanzionato con 1 giorno di sospensione comminato dal dirigente in nome e per conto del consiglio di classe, comunque informato della situazione.

Le stesse sanzioni sopracitate verranno applicate rispettivamente al 6° e 7° ritardo inferiore all'ora per ogni quadrimestre. Sanzioni superiori saranno comminate dal Consiglio di classe in caso di reiterazione dei ritardi. I ritardi dovuti a comprovati disservizi dei mezzi pubblici verranno escluse dal computo delle sanzioni.

Art. 23 - Permessi brevi

Speciali permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata dall'Istituto sono concessi dal Dirigente Scolastico agli alunni che ne faranno richiesta motivata, soltanto per esigenze di orario dei mezzi di trasporto.

E' possibile chiedere permessi occasionali di entrata posticipata (comunque di norma non oltre l'inizio della terza ora) o di uscita anticipata in numero non eccedente i 10 nell'arco dell'anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico si riserva facoltà di valutare tutte le richieste e di concederle o di negarle, sentite eventualmente le famiglie e gli insegnanti delle ore di lezione interessate. Non sarà consentita l'uscita anticipata ad alunni minorenni, anche su richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci. A tali alunni sarà permesso di allontanarsi dall'istituto prima del termine dell'orario delle lezioni solo se accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci, il quale firmerà un apposito registro.

Tutte le richieste di uscita anticipata vanno presentate all'inizio della prima ora di lezione tranne nel caso in cui lo studente sia fuori sede per attività scolastiche.

Solo per gravi e giustificati motivi saranno concessi permessi di entrata posticipata e uscita anticipata relativi allo stesso giorno.

Non sono ammessi, di norma, permessi di entrata e di uscita fuori orario a partire dal mese di maggio, se non in casi di improrogabile necessità, debitamente documentata

Il Dirigente Scolastico può chiedere di visionare la relativa eventuale documentazione probatoria (prenotazioni, attestati, ecc.).

Art 23 BIS Indisposizioni e infortuni

In caso di malore improvviso il Dirigente o il Collaboratore suo delegato informa la famiglia; se l'alunno è minorenne, lo stesso potrà essere prelevato da un genitore e uscire. Nel caso di alunno maggiorenne è consentita l'uscita se la famiglia, contattata telefonicamente, libera la scuola da ogni responsabilità in merito. Qualora nessuno dei famigliari sia raggiungibile e/o il Dirigente o un suo Collaboratore lo ritenga opportuno, verrà richiesto l'intervento medico e, se necessario, sarà disposto l'accompagnamento dell'alunno al pronto soccorso

Art. 24 - Assenze

Le assenze degli studenti dalle lezioni devono essere giustificate dal docente in servizio alla prima ora del giorno di rientro a scuola, sull'apposito libretto personale scolastico.

Gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente l'assenza sul libretto personale scolastico e la scuola si riserva la facoltà di verificare che le famiglie ne siano a conoscenza

Quando un'assenza non è giustificata entro 3 giorni il Dirigente Scolastico o un suo incaricato deve informare i genitori dell'alunno anche se maggiorenne (vedi sanzioni disciplinari).

Le assenze non giustificate sono tenute in ogni caso in grave considerazione per la determinazione del voto di condotta e costituiscono comunque mancanza disciplinare sanzionabile come indicato nell'art. 29

La scuola si riserva di informare la famiglia dell'alunno sulle assenze via via effettuate nel corso dell'anno.

Art. 24 bis – Verifiche scritte

Le verifiche scritte, una volta valutate e firmate dal docente, divengono atti amministrativi e come tali vanno tutelate. Una volta riconsegnate agli studenti, di norma entro e non oltre 15 giorni dallo svolgimento, vengono firmate per presa visione dagli studenti e restituite al docente.

Gli studenti interessati potranno chiedere di farne fotocopia. Le famiglie, come previsto dalla vigente normativa, potranno visionare le prove durante i momenti di ricevimento.

Art. 25 - Norme comportamentali (doveri dello statuto delle studentesse e studenti)

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'Art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti¹.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale che chiedono per se stessi.

Gli studenti e tutto il personale sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti vigenti all'interno dell'istituto.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e ad averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola, impegnandosi a garantirne l'ordine e l'igiene.

Gli studenti sono tenuti a presentarsi in classe muniti del corredo previsto per partecipare alle lezioni e alle esercitazioni, compreso il libretto per la comunicazione scuola-famiglia, strumento indispensabile per una proficua collaborazione tra la famiglia e l'istituzione scolastica

In tutti i locali dell'istituto, compresi i cortili e i luoghi di pertinenza dell'edificio scolastico, vige il divieto di fumo come da "REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO" allegato al presente regolamento d'istituto.

Non sono ammessi turpiloquio e bestemmia

Nei locali e nelle aule attrezzate durante l'attività didattica non è consentito l'uso del cellulare né di altri dispositivi multimediali personali (come da normativa vigente)²

Art. 26 - Danneggiamenti

All'interno dei locali dell'Istituto gli alunni hanno il preciso dovere di prestare attenzione nell'evitare danni agli impianti e alle attrezzature.

I danni arrecati all'edificio, agli armadi, ai banchi, alle sedie, alle attrezzature tecnico-didattiche e in genere a tutto il materiale scolastico e/o a materiale personale saranno risarciti da chi li ha provocati.

In caso di non certa individuazione del responsabile, l'Istituto si riserva di chiamare a rispondere del danno, solidalmente, coloro che erano presenti nell'ora e nel luogo del danneggiamento. La stessa procedura verrà applicata in caso di mancato ritrovamento di oggetti personali e/o materiale scolastico

Nel caso di danneggiamento intenzionale i responsabili incorrono nelle relative sanzioni disciplinari.

La Giunta Esecutiva si riserva comunque di tutelare gli interessi dell'Istituto anche ricorrendo all'Autorità Giudiziaria.

Art. 27 - Mancanze disciplinari

Sono ritenute mancanze disciplinari:

- Mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti di compagni e di tutto il personale della Scuola
- Avere atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica
- Non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questo regolamento
- Utilizzo scorretto delle attrezzature scolastiche e danni arrecati al patrimonio della scuola
- Danneggiamento intenzionale di aule o attrezzature scolastiche
- Fare assenze o ritardi non giustificati entro 3 giorni
- Frequentare le lezioni senza il materiale didattico o il libretto di comunicazione scuola famiglia

¹Art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 1. La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici, nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale

² Nota ministeriale 30 del 15 marzo 2007 e Direttiva ministeriale n104 del 30/11/2007

- Fumare all'interno dell'istituto.
- Usare il cellulare o altri dispositivi multimediali nelle aule ed aule attrezzate durante l'attività didattica
- Allontanarsi senza autorizzazione dall'edificio scolastico
- Allontanarsi dall'aula senza permesso dell'insegnante
- Usare turpiloquio e bestemmia
- Manomettere libretti e/o documenti ufficiali
- Falsificare la firma di genitori e insegnanti
- Falsificare il voto di elaborati già corretti e valutati.
- Sono ovviamente sanzionabili anche tutti i reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o rechino pericolo per l'incolumità delle persone.(Art. 1 DPR 235 21.11.07)

Art. 28 - Procedimenti disciplinari

- 1) Chiunque rilevi l'infrazione la comunica tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore;
- 2) Il D.S., o un suo delegato, qualora ritenga che l'infrazione sia di tale gravità da richiedere la convocazione del Consiglio di classe, prima della convocazione e dopo l'accertamento della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione sia stata effettivamente commessa dallo studente incolpato, acquisisce tutti gli atti che ritiene necessari per favorire un giudizio sereno ed equanime, convocando altresì lo studente coinvolto ed eventualmente contattando la famiglia,
- 3) Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l'allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall'Organo Collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:
 - a) il D.S. o un suo delegato, convoca il Consiglio di Classe, allargato alla componente dei genitori e degli studenti³;
 - b) il C.di C. è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto;
 - nella prima parte del Consiglio sono convocati altresì lo studente coinvolto nell'infrazione e la famiglia dello stesso con la facoltà di rispondere alla contestazione e di produrre ulteriori prove e testimonianze favorevoli;
 - nella seconda parte (senza la presenza dei soggetti coinvolti), il Consiglio attua il procedimento disciplinare completando la fase istruttoria-testimoniale, definendo la proposta di sanzione e votando la delibera di sanzione;
 - c) nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
 - d) in caso di infrazioni particolarmente gravi spetta al Consiglio di Istituto la comminazione della sanzione *(come previsto dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 e da Nota Circolare prot. 3602 del 31/07/2008)*. In tal caso il Consiglio di Istituto avvalendosi eventualmente di un docente del C.di C. quale testimone dei fatti, formula la proposta di sanzione e la vota.
 - e) In caso di convocazione il Consiglio di Istituto deve riunirsi entro e non oltre otto giorni dalla riunione del Consiglio di classe.
 - f) il provvedimento disciplinare adottato viene notificato per iscritto allo studente e ai genitori/affidatari.
 - g) Le sanzioni comminate vengono riportate sul fascicolo personale dello studente; si sottolinea che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Art. 29 - Provvedimenti e Sanzioni disciplinari

I tipi di provvedimento disciplinari, previsti in relazione alle categorie delle mancanze esposte nell'articolo 27 sono le seguenti

Provvedimento o sanzione disciplinare	Mancanze disciplinari	Organi competenti ad irrogarle	Conseguenze della sanzione
1. Ammonizione personale sul libretto	Consumo reiterato di cibi o bevande durante l'attività didattica Mancanza del materiale scolastico	Docente	Voto di condotta
2. Ammonizione sul registro di classe riportata anche sul libretto	Mancanze reiterate del punto 1) Assenze non giustificate entro 3 giorni Ritardi alla prima ora non giustificati entro 3 giorni Ritardi non occasionali ai cambi dell'ora o a fine intervallo Mancanza occasionale del libretto personale (alla terza mancanza viene avvisata la famiglia) Turpiloquio e bestemmia Allontanamento dall'aula senza permesso dell'insegnante Usare il cellulare. Usare i dispositivi multimediali in modo improprio durante l'attività didattica. (Cellulari e dispositivi utilizzati saranno ritirati dal docente presente, consegnato al Dirigente scolastico o al collaboratore e ritirato dal genitore). Mancanze nell'osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate da questo regolamento Atteggiamenti di disturbo che impediscono il regolare svolgimento della lezione	Docente	Voto di condotta
3. Ammonizione del Dirigente sul registro di classe e sul libretto	Mancanze reiterate dei punti precedenti	Dirigente su segnalazione del Docente	Voto di condotta Segnalazione sul fascicolo personale

<p>4. Eventuali attività in lavori socialmente utili (vedi punto B)</p> <p>5. Allontanamento dalle lezioni fino a 5 giorni a seconda della gravità</p>	<p>Mancanze di rispetto, anche formale, nei confronti di compagni e di tutto il personale della Scuola.</p> <p>Atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e produttiva della comunità scolastica.</p> <p>Scorrettezze e molestie nei confronti dei compagni e di tutti i componenti la comunità scolastica.</p> <p>Disturbo continuato e ripetuto durante le lezioni ,anche tramite l'utilizzo improprio di cellulari e/o dispositivi multimediali.</p> <p>Manomissione volontaria del libretto personale e/o di qualunque documento ufficiale.</p> <p>Utilizzo scorretto delle attrezzature scolastiche e danni arrecati al patrimonio della scuola (art. 26 del presente regolamento)</p> <p>Danneggiamento intenzionale di aule o attrezzature scolastiche (art. 26 del presente regolamento)</p> <p>Almeno 3 ammonizioni già segnalate come da punto 2)</p> <p>Almeno 1 ammonizione del Dirigente come da punto 3)</p>	<p>Delibera del Consiglio di Classe secondo la procedura descritta nell'art.28</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p>
<p>6. Allontanamento dalle lezioni per un periodo da 5 a 15 giorni</p>	<p>Mancanze disciplinari reiterate dei punti precedenti e già sanzionate .</p> <p>Atti lesivi dell'incolumità fisica e/o psicologica dell'altrui persona</p> <p>Comportamenti potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri.</p> <p>Falsificazione della firma di genitori e insegnanti</p> <p>Falsificazione del voto di elaborati già corretti e valutati e di documenti ufficiali (in caso</p>	<p>Delibera del Consiglio di Classe secondo la procedura descritta nell'art.28</p>	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Esclusione dalla visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>

	di discordanza fa fede il voto sul registro del docente)		
7. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni	<p>Comportamenti gravemente scorretti che comportino atti di violenza e/o violazioni della dignità della persona</p> <p>Comportamenti offensivi gravissimi che ledano i diritti fondamentali della persona umana</p> <p>Violazione della normativa vigente in materia di privacy.</p>	Delibera del consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'art.28	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Esclusione dalla visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>
8. Non ammissione allo scrutinio finale	VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE E CODICE PENALE	Delibera del consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'art.28	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria</p> <p>Esclusione dalla visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>
9. Non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi	VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE CIVILE E CODICE PENALE	Delibera del consiglio di Istituto secondo la procedura descritta nell'art.28	<p>Voto di condotta</p> <p>Segnalazione sul fascicolo personale</p> <p>Segnalazione all'autorità giudiziaria</p> <p>Esclusione dalla visite guidate e/o dai viaggi di istruzione programmati per l'anno scolastico corrente</p>

A) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali alla mancanza disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. L'irrogazione della sanzione sarà condizionata anche dalla reiterazione di un comportamento già sanzionato.

B) Per le mancanze di cui al punto 5,6, della tabella allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili a favore della comunità sulla base delle possibili convenzioni stipulate dalla scuola durante l'anno scolastico con enti pubblici e privati.

C) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono inflitte anche ai candidati esterni. (Art. 1 DPR 235 21.11.07)

Art. 30 – Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto dell'interessato, entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo interno di Garanzia di cui all'art. 5, che decide nel termine di dieci giorni.

Il sistema di impugnazione non incide sulla esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata: la sanzione potrà dunque essere eseguita pur in pendenza di impugnazione.

Art. 31 – Patto educativo di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione della singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

Il patto viene consegnato con una copia del presente regolamento.

Tale patto, allegato al presente regolamento, rimane in vigore fino a successive modifiche come normato dall'art.29 del presente statuto. (Art. 1 DPR 235 21.11.07)

Art. 32 - Attività culturali e sportive

Per quanto riguarda partecipazioni onerose a spettacoli, visite di istruzione, gare sportive, ecc. il Consiglio di Istituto delibera di volta in volta sentiti i Consigli di classe e su indicazioni generali del Collegio Docenti, anche delegando il Dirigente Scolastico.

Sarà favorita la partecipazione degli studenti ad iniziative culturali gratuite organizzate da enti pubblici e organizzazioni culturali (Regione, Enti locali, biblioteche civiche) se ciò avviene senza alcun pregiudizio per la didattica.

Le attività culturali e sportive integrative - se non già previste dal P.O.F. - possono essere proposte sia dai docenti che dagli alunni dell'Istituto e devono ottenere l'autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

Art. 33 – Modifiche

Iscrivendosi alla scuola la famiglia e l'alunno accettano il presente regolamento d'Istituto.

Per tutto ciò che non è esplicitamente menzionato valgono le vigenti leggi dello Stato.

Modifiche al presente regolamento, e al Patto educativo di corresponsabilità, per consentire all'Istituto di dotarsi di una normativa adeguata all'evoluzione del costume e all'aggiornamento annuale del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), possono essere deliberate dal Consiglio d'Istituto, previo parere del collegio docenti, dopo un opportuno studio da parte di una Commissione mista, nella quale siano rappresentate tutte le componenti della scuola.

Il presente regolamento è stato approvato in sede di Consiglio di istituto del 1/12/2015

ALUNNO _____ CLASSE _____ a.s. _____

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ (ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21/11/07 art. 3 comma 1)

L’IIS “CARAMUEL - RONCALLI” di Vigevano, costituito da tutte le sue componenti (Dirigente Scolastico, personale docente, personale non docente)

SI IMPEGNA

nei confronti di STUDENTI e GENITORI a

- **operare** fattivamente al fine di contribuire alla realizzazione di un efficace percorso formativo e didattico
- **comunicare** nella massima trasparenza tale percorso in tutte le forme previste dalla normativa vigente
- **contribuire**, nell’ambito delle proprie singole competenze e professionalità, a stabilire un clima di costruttiva collaborazione, nell’ottica della condivisione di obiettivi comuni
- **perseguire** gli obiettivi dichiarati utilizzando criteri e strategie deliberati dagli organismi competenti
- **rispettare** e a **far rispettare** le norme previste dal regolamento d’Istituto
- **utilizzare il libretto** personale per comunicare efficacemente con la famiglia

Lo **STUDENTE** dell’IIS Caramuel - Roncalli

SI IMPEGNA

nei confronti dell’IIS CARAMUEL- RONCALLI a

- **conoscere** e **rispettare** le norme del regolamento d’Istituto
- **riconoscere** alla scuola un ruolo nel proprio cammino di crescita umana e civile oltre che culturale
- **condividere** obiettivi e strategie individuati e comunicati per far acquisire contenuti in ambito disciplinare e professionale, ma anche educativo
- **adottare** comportamenti civili e responsabili nel rispetto della persona propria e altrui, dell’ambiente scolastico e del suo patrimonio
- avere sempre a disposizione **il libretto personale**

I **GENITORI** dello studente dell’Iis Caramuel - Roncalli

SI IMPEGNANO

nei confronti dell’IIS CARAMUEL – RONCALLI a

- **conoscere** e **rispettare** le norme del regolamento d’Istituto
- **condividere** obiettivi e strategie individuati e comunicati per far acquisire allo studente contenuti in ambito disciplinare e professionale, ma anche educativo
- **collaborare** con la scuola nel responsabilizzare lo studente rispetto alla necessità di adottare comportamenti civili e responsabili nel rispetto della persona propria e altrui, dell’ambiente scolastico e del suo patrimonio, anche per evitare le sanzioni previste in caso di infrazione, ai sensi della normativa vigente.
- **controllare** periodicamente **il libretto personale**

(approvato dal Consiglio d’Istituto in data _____; resta in vigore fino ad una successiva deliberazione che lo modifica ai sensi del vigente regolamento d’Istituto)

(DATA) _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _____

LO STUDENTE _____

I GENITORI _____